STATUTO
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SERVIZI ALLA PERSONA

TRA I COMUNI DI

BOZZOLO

COMMESSAGGIO

DOSOLO

GAZZUOLO

MARCARIA

POMPONESCO

RIVAROLO MANTOVANO

SABBIONETA

SAN MARTINO DALL'ARGINE

VIADANA

(Art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 Costituzione

1. Fra i Comuni di: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana, ai sensi dell'art. 31, dell'art. 113/bis e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni, è costituita, l'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata "Azienda Speciale Consortile

"Oglio Po" anche detta nel seguito, AZIENDA, per l 'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3;

2. I comuni richiamati nel comma l partecipano singolarmente o nelle forme associative di cui al Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
3. L'AZIENDA è ente strumentale dei Comuni aderenti di cui al comma l per l'esercizio dei servizi ad essa affidati; è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e deriva dalla trasformazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona costituito fra gli stessi Comuni di cui al comma 1, codice fiscale 91010010204 alla quale subentra in tutti i rapporti senza soluzione di continuità;
4. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2 Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è in Viadana. È competenza dell'organo amministrativo comunicare al Registro delle Imprese le variazioni di indirizzo e numero civico della sede all'interno del Comune di Viadana.
2. Con deliberazione dell'Assemblea può essere trasferita la sede in altro Comune e possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività a supporto dei Comuni consorziati nella erogazione di servizi ai cittadini.
2. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

a. Anziani,
b. Disabili,
c. Minori-Famiglia,
d. Fragilità adulta (adulti in difficoltà, emarginazione, immigrazione, nuove povertà),
e. Programmazione.

3. Il suddetto elenco puramente indicativo è riconducibile ai programmi da 1 a 7 della missione 12 del bilancio armonizzato degli enti locali. In particolare:

I. interventi per l'infanzia e i minori e silo nido
II. interventi per la disabilità
III. interventi per gli anziani
IV. interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale

V. interventi per le famiglie

VI. interventi per il diritto alla casa

VII. programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari

Gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di diversificare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

4. Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, i servizi socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.
5. L'AZIENDA può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3, purché sia garantita almeno la totale copertura dei costi.
6. L'esercizio e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000, esercitando

quindi la funzione di Ente capofila del Piano di Zona con la conseguente gestione del bilancio unico sociale composto a titolo indicativo ma non esaustivi da: finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati; fondo politiche sociali; Fondo Sociale Regionale; trasferimenti da altri Enti pubblici; altri trasferimenti;

b) Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione strumentale rispetto agli Enti Locali consorziati che realizzi un welfare di comunità;

c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;

d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al

soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

k) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

n) Sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

7. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali servizi a livello sovracomunale.

Art. 4 Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative (questa scelta deve essere deliberata dall'Assemblea dei sindaci) o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
2. L'AZIENDA può altresì accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
3. L'AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.
4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 Durata

1. L'AZIENDA ha la durata 2050.
2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione all'Azienda è disciplinata dall'art.10.
3. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici singoli o nelle forme associative di cui al Titolo V – articoli 30 – 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto di partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

a. la partecipazione all'Assemblea, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.10;
b. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
c. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda con le modalità previste dall'art. 16 del presente Statuto.

Art. 8 Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun ente socio partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 13.
5. Gli Enti consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 Capitale di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della trasformazione del Consorzio in Azienda ai Comuni consorziati si attribuisce, quale quota del Capitale di dotazione di competenza, una somma determinata in base alla popolazione residente alla data del 31.12 dell'anno precedente, ed in rapporto all'ammontare complessivo del patrimonio consortile, pari a € 20.000,00 euro (ventimila euro), come indicato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 10 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal Sindaco/Legale

rappresentante o da persona da questi delegata, preferibilmente in via permanente. La delega può essere conferita anche ad altri soci e per un numero complessivo di n. 2 soci rappresentati.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, così che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 100.
3. La percentuale dei voti assembleari è determinata sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate e riepilogate nella tabella allegato B:

A. <u>quota relativa alla partecipazione paritetica = 50 voti</u>

I suddetti 50 voti sono attribuiti in misura paritetica, pari a 5, per ciascun ente.

B. <u>quota relativa alla popolazione = 50 voti</u>

I suddetti 50 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione ed aggiornato in occasione delle rilevazioni risultanti ai fini ISTAT.

Art. 11 Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. L'Assemblea delibera su apposita proposta oggetto di accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi soci comporta la contestuale ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto, aumentando la quota capitaria.

Art. 12 Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente, e comunque in sede di prima seduta annuale dell'assemblea, al ricalcolo dei voti assembleari, allo

scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza.

2. Le cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

a. recessi;

b. nuove ammissioni;

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio, con l'approvazione di specifica tabella di riferimento.

Art. 13 Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio determinati in base a criteri definiti dall'Assemblea, che tengono conto del peso demografico oppure del livello di fruizione dei servizi, o di entrambi gli elementi, così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

Art. 14 Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a soggetti pubblici ancorché non soci e a privati cittadini, o soggetti privati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale.

Art. 15 Recesso

1. È consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso può essere esercitato trascorso un anno dalla costituzione a seguito della trasformazione per i comuni presenti e dalla delibera assembleare di accettazione per gli altri.
3. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata o altro strumento analogo comprovante l'avvenuta comunicazione, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 16 Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai conferimenti di capitale calcolati ai sensi dell'art. 9, comma 1 in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, è al netto della quota parte di

competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, oltre alla quota, proporzionalmente a suo carico secondo i criteri di cui all'articolo 9, della quota di debito per finanziamenti in essere.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 17 L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci.
2. Essa è composta dai Sindaci/Legale rappresentante di ciascun Ente Consorziato o da loro delegati.
3. A ciascun rappresentante degli enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente artt. 10 o in eventuali successivi atti di aggiornamento.
4. Gli enti comunicano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco/Legale rappresentante o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.
5. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
6. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti,

presso la sede dell'ente rappresentato.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

a. nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;

b. nomina il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;

c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

d. nomina l'organo di revisione dei conti;

e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell'organo di revisione dei conti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

f. determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29;

g. nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli enti ed organismi cui essa partecipa;

h. adotta gli atti fondamentali di cui all'articolo 114, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, elencati al successivo art. 20 del presente Statuto, che vengono successivamente e tempestivamente trasmessi ai Comuni soci per la deliberazione di approvazione di recepimento da parte dei consigli comunali;

i. lo schema tipo dei contratti di servizio

j. approva il Piano di Zona triennale e le sue eventuali modifiche (esclusivamente nella composizione e funzione di cui all'Assemblea di Sindaci ex L. 328/2000);

2. Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

a. proposte di modifica allo Statuto dell'AZIENDA ed alla convenzione di costituzione;

b. ammissione e recesso di Enti all'AZIENDA;

c. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

d. scioglimento dell'AZIENDA;

e. revisioni delle quote di partecipazione;

f. modifiche dei parametri di voto assembleare di ciascun ente socio ai sensi dell'art. 12;

g. eventuale Bilancio Sociale;

h. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza secondo quanto previsto dal contratto di servizio se previsto;

i. convenzioni, accordi di programma o protocolli di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altre Amministrazioni Pubbliche;

j. modifica della sede dell'AZIENDA e ubicazione di eventuali presidi da essa dipendenti;

k. assunzione di mutui e finanziamenti, se non già previsti in atti fondamentali dell'assemblea;

l. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio

d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;

m. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute;

n. approvazione e modifica dei criteri di partecipazione alla spesa;

o. ogni altra competenza attribuita all'assemblea dal presente Statuto.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA.

Art. 19 Comunicazione delle deliberazioni agli enti soci

1. Entro 15 giorni dall'assunzione, tutte le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione vanno comunicate, esclusivamente tramite PEC, o altro strumento analogo, a tutti gli enti soci e pubblicate sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda Speciale.
2. Verranno inoltre osservate tutte le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dalla legge.

Art. 20 Atti soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile e degli Enti aderenti

1. Le proposte di deliberazione inerenti gli atti fondamentali di cui all'art. 114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 nonché degli altri argomenti sotto indicati, sono approvate dall'Assemblea consortile che è l'organo deputato e, successivamente, devono essere sottoposte alla deliberazione di approvazione di recepimento dei consigli comunali degli Enti Locali soci:

a. Il piano-programma comprendente i contratti di servizio che

disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale;

b. Il bilancio economico previsionale con proiezione triennale;

c. Il bilancio d'esercizio;

d. Il piano degli indicatori di bilancio;

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli Comunali di norma entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.

3. Gli atti fondamentali di cui all'art. 114, comma 8, del TUEL si intendono approvati se deliberati da un numero di Consigli Comunali che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei rispettivi Comuni soci.

4. Esclusivamente per le modifiche dello statuto e della convenzione costitutiva, nonché lo scioglimento dell'Azienda, le stesse diventano efficaci unicamente dopo l'approvazione da parte di tutti i Consigli comunali degli Enti Locali soci.

5. Gli atti fondamentali, sopra elencati, approvati dall'Assemblea consortile dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni soci. La trasmissione sarà effettuata tempestivamente a mezzo posta elettronica certificata dal Presidente dell'Assemblea consortile direttamente al Sindaco del Comune e al Presidente del Consiglio comunale affinché si provveda con la convocazione del Consiglio comunale per la deliberazione di recepimento.

Art. 21 Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano-programma

comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale contestualmente al bilancio economico con proiezione triennale ed il bilancio di esercizio dell'AZIENDA.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche, fatte salve le diverse disposizioni previste dal regolamento di funzionamento della Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 22 Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera, mail o altre idonee forme approvate dall'Assemblea, presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 17, ultimo comma, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello fissato

per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore e la convocazione può essere fatta mediante Posta Elettronica Certificata, o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.
7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 23 Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente

costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti consorziati e i 2/3 delle quote di partecipazione dei consorziati come determinato dall'art. 10 del presente statuto.

2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può deliberare, in seconda convocazione, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli enti soci presenti rappresentino almeno il 50% dei voti assembleari stabiliti ai sensi dell'art. 10.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che si astengono volontariamente e rimangono nell'aula dell'adunanza.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 24 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.
2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dal successivo articolo 25, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
3. Coloro che dichiarano volontariamente di astenersi sono comunque

computati nel numero dei votanti. Analogamente, nelle valutazioni a scrutinio segreto, si computano nel numero dei votanti le schede nulle e bianche.

Art. 25 Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
b. nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
c. nomina dell'organo di revisione;
d. revoca del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
e. revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
f. ammissioni e recessi di Enti dall'AZIENDA;
g. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
h. modifiche statutarie e della convenzione costitutiva;
i. scioglimento dell'AZIENDA;
j. contrazione di mutui e finanziamenti, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
k. modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 12;
l. adozione del regolamento dell'Assemblea;
m. approvazione modifica dei criteri di partecipazione alla spesa.

2. Per le nomine di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati almeno doppi dei membri da eleggere.

Art. 26 Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea, nominato tra i Sindaci dei Comuni/Legali rappresentanti degli enti, secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 25, dura in carica 3 anni e comunque o sino alla conclusione del suo mandato amministrativo se di durata inferiore.
2. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
d. trasmette agli Enti gli atti fondamentali dell'AZIENDA e in particolare gli atti di cui all'art. 20 e all'art. 40 (contabilità e bilancio) del presente Statuto;
e. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
f. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente

dell'Assemblea Consortile, l'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la maggiore quota di partecipazione come definito dall'articolo 10 e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.
5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 28 Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dall'Azienda Consortile, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole Amministrazioni pubbliche socie.
2. Per questo l'Azienda si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai responsabili dell'area Servizi alla persona o servizi sociali e/o da operatori sociali di tutti gli Enti soci.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

a) fornire agli organi politici e amministrativi dell'Azienda Consortile

periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;

b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;

c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 29 Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, l'Assemblea delibera periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 30 Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque (5) componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone di adeguata esperienza e capacità, preferibilmente maturate in ambito socio-educativo, sanitario e/o amministrativo. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di

amministrazione di cui alla normativa vigente.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni dalla nomina, ed è rinnovabile. Alla scadenza, esso rimane in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

ciascun Ente socio presenta un unico nominativo valido per la nomina a Presidente, a Vice-Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;

a) la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
b) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la approvazione secondo la procedura stabilita dall'art. 25;
c) si procede prima alla nomina del presidente, poi a quella del vicepresidente, successivamente alla nomina degli altri membri in un'unica votazione;
d) le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto con le procedure previste dall'art. 26.

5. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 31 Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, contestuale e contemporanea, a qualsiasi titolo, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione

decadono automaticamente, fatta salva la prorogatio, a seguito del rinnovo del relativo Consiglio Comunale.

3. Entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
5. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, per gravi fatti imputabili alla loro azione amministrativa. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
6. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
7. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o qualora trattasi di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente della Assemblea Consortile.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente

dell'Assemblea Consortile; non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci a seguito della relativa surroga adottata dall'Assemblea Consortile, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

9. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi dell'art. 25.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione subentrati per surroga esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado e conviventi.

Art. 33 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;

b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al C.d.A.:

e) la nomina del Direttore, a seguito di procedura di scelta informata a criteri di pubblicità, imparzialità e trasparenza;

f) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

g) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

h) le deliberazioni su lavori e forniture come disciplinato dal regolamento approvato dall'Assemblea;

i) l'apertura di conti correnti bancari e postali che non siano di competenza dell'assemblea;

j) la predisposizione della bozza di piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale;

k) la bozza di bilancio economico previsionale con proiezione triennale;

l) la bozza di bilancio d'esercizio;

m) il piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi,

e dei relativi business plan;

n) la delega di funzioni al Direttore;

o) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 34 Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 35 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

a. promuovere l'attività dell'Azienda;

b. convocare il C.d.A. e presiederne le sedute;

c. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;

d. concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un

importo massimo stabilito dal regolamento dei contratti;

e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del C.d.A.;

f. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;

g. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

h. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;

i. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

j. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., non può essere corrisposta un'indennità di carica. Potranno essere riconosciuti rimborsi spese nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa che disciplina il rimborso spese per gli amministratori comunali.

Art. 37 Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti soci. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di

Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo al personale, dirigente o non dirigente, degli enti locali.
3. L'incarico di direttore é conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 6 – lett. e) del presente Statuto.
5. La revoca del direttore può avvenire nei casi di colpa grave e giustificati motivi.

Art. 38 Competenze del Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e della gestione aziendale.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al medesimo.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e

specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il direttore:

a. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui all'art. 33, comma 5;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta il personale, adottando criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, e secondo gli indirizzi approvati dall'assemblea e nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

d. gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;

e. partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea;

f. conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

g. emette mandati, assegni, bonifici e li sottoscrive, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificatamente delegati dal Direttore stesso;

h. sorveglia il buon andamento degli uffici e dei servizi di esattoria e di cassa, sulla regolare tenuta della contabilità Aziendale ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;

i. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

6. Svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda.

Art. 39 Organizzazione e Personale

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.
2. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali. Per tali forme di collaborazione l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato e personale dipendente da Amministrazioni Pubbliche e da queste autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.
3. Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale

dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Questo prevederà che in caso di concorsi o selezioni interni o pubblici, le commissioni giudicatrici nominate dal CdA siano composte da persone fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire. In caso di mancata adozione del Regolamento, si applica, fino alla sua adozione, il regolamento del Comune con la quota di partecipazione del capitale maggioritaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 40 Contabilità e bilancio

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.
2. I documenti contabili fondamentali sono quelli previsti all'art. 114, comma 8, del TUEL, in particolare:

a) il Piano Programma, è redatto tenuto conto anche del Piano sociale di Zona approvato, ai sensi dell'art. 18 c. 4 della L.R. n. 3 del 2008, dall'Assemblea Consortile (già Assemblea di Ambito). Lo stesso piano comprende altresì i Contratti di Servizio che regolano i rapporti

tra gli enti soci e l'Azienda;

b) il bilancio economico previsionale con proiezione triennale, e le sue variazioni;

c) il bilancio di esercizio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati come previsto all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 41 Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

a) conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;

b) contributi degli Enti Consorziati;

c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;

d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente Statuto;

e) prestiti e/o accensione di mutui.

Art. 42 Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili conferiti dagli enti soci, acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 43 Disciplina generale dei contratti

1. All'Azienda speciale consortile si applicano le norme sugli appalti

previste dal codice dei contratti pubblici e dall'ordinamento europeo. L'Azienda adotterà uno specifico Regolamento in materia.

2. In caso di mancata adozione del Regolamento, si applica, fino alla sua adozione, il regolamento del Comune con la quota di partecipazione del capitale maggioritaria.
3. Si applicano inoltre tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste per l'attività contrattuale.

Art. 44 Organo di Revisione

1. È nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'AZIENDA.
2. Al Revisore è attribuito un compenso nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed il cui ammontare viene determinato con la stessa delibera di nomina.
3. Il Revisore permane in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza, colpa grave o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.
5. In caso di dimissioni le stesse assumono effetto dopo 45 giorni dal deposito o, se antecedenti, dalla data della nomina del nuovo revisore.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 45 Modifiche Statutarie

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun Comune Socio, all'Assemblea ed al CdA.

2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti soci e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile, successiva alla convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione.

Art. 46 Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è devoluta al Giudice Ordinario competente in relazione alla sede della Azienda al momento della instaurazione della controversia.
2. Prima di adire le vie giudiziali si potrà esperire un tentativo di bonario componimento, demandato ai soggetti che verranno indicati, uno da ciascun ente interessato dalla controversia, oltre che dal Direttore per l'Azienda.